RIGUARDANTE LA ISTRUZIONE DI SEZIONI DI GINNASI SUPERIORI E LICEI MODERNI

Art. 14

Per l'anno 1911-912 saranno conferite soltanto tre borse di studio secondo norme speciale da determinarsi per decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Credaro.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Versione in vigore dal 12 settembre 1911, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante la istruzione di sezioni di ginnasi superiori e licei moderni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 860
Titolo	II — Insegnanti di lingue e letterature moderne
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-la-istruzione-di-sezioni-di-ginnasi-superiori-e-licei/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it